



Delibera della Giunta Regionale n. 678 del 08/10/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:

DIRETTIVA REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ACCORDI BONARI RELATIVI A GIUDIZI GIA' INCARDINATI PRESSO LA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA MANCATA MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA

Assessori: On. Cosenza, On. Giancane, On. Amendolara

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 822 (Demanio pubblico) del Codice Civile appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (R.D. 11.12.1933, n. 1775; L. 27.12.1953, n. 959; D. Lgs. 12.07.1993, n. 275);

- che in virtù dell'art. 2, lett. e), del D.P.R. 15.01.1972, n. 8, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, in particolare, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori;

- che in virtù dell'art. 90, lett. e), del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.05.1989, n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici;

- che, sebbene il nuovo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13.03.1997, n. 59 - dall'art. 89 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 e dall'art. 34 del D.Lgs. 30.03.1999, n. 96, preveda che - sino a quando la Regione non abbia adottato la legge di puntuale individuazione delle competenze trasferite agli enti minori e di quelle conservate in capo ad essa - il potere/dovere di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua grava sulle Province, questa circostanza - a giudizio del Tribunale delle Acque Pubbliche - "non porta ad escludere la responsabilità della Regione Campania che non ha provveduto in alcun modo a trasferire alle Province il personale ed i mezzi finanziari necessari per provvedere alla vigilanza ed alla manutenzione dei corsi d'acqua, di cui tuttora, di fatto, si occupa l'ufficio regionale del Genio Civile" (Sent. TRAP Napoli n. 106/05 - Prat. Avv.ra n. 5896/01);

- che, ai sensi del R.D. 27.07.1904, n. 523, modificato con L. 13.07.1911, n. 774, le opere di bonifica, regolate dalla L. n. 215/1933, rientrano nelle opere di quarta categoria, che vanno poste a carico del consorzio idraulico, se esistente e, in mancanza, a carico della Regione;

- che, laddove esistente il Consorzio di Bonifica, lo stesso provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza statale e regionale concernenti gli interventi di bonifica integrale (art. 3.4 L.R. 23/1985) operando investimenti nel settore a totale carico dello Stato (oggi Regione), con conseguente responsabilità connessa alla violazione del principio del *neminem laedere*, che incombe sugli Enti Pubblici nell'esecuzione delle opere di manutenzione ed anche per non avere provveduto, con la dovuta diligenza, nell'ambito dei propri compiti, alla corretta manutenzione degli argini e, pertanto, è dichiarato responsabile in solido con la Regione dei fatti che hanno determinato il danno (Sent. TRAP Napoli n. 47/06 - Prat. Avv.ra n. 2549/00);

- che la responsabilità della P.A. è configurabile a norma dell'art. 2051 c.c. ogni qual volta il danno cagionato al privato sia in rapporto di causalità con l'omessa o negligente custodia di detti beni e che la colpa sia presunta ex lege. Da tale presunzione di responsabilità l'ente può liberarsi provando che la causa immediata e diretta del danno, intervenuta ad operare nell'ambito della cosa in custodia, rappresenti un fenomeno eccezionale ed imprevedibile, capace di interrompere il nesso di causalità fra la dedotta omissione di manutenzione e l'evento (arg. Da Cass. Civ. sez. III, 7.1.1982 n. 58 e Sez. Un. 5.9.1997 n. 8588);

- che la Regione Campania, negli ultimi anni, ha subito numerose condanne per il risarcimento dei danni conseguenti all'esondazione di corsi d'acqua, con un considerevole esborso di risorse economiche configuratesi nella fattispecie di debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 92 del 09.02.2010, ha approvato il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2010 ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;
- che nel succitato bilancio per l'anno 2010 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo 164 della spesa denominato: "Accordi bonari per il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico regionale", la cui gestione è attribuita al Settore 03 - Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo dell'A.G.C. 15;

RITENUTO

- che, per le azioni giudiziarie incardinate, la pratica di procedure finalizzate ad una definizione stragiudiziale della vertenza, mediante bonari componimenti, consentirebbe all'Ente un cospicuo risparmio di risorse economiche;
- che appare necessario adottare una direttiva che definisca modalità e limiti del ricorso agli accordi bonari per il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania e che costituisca atto di indirizzo per il Settore 03 - Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo dell'A.G.C. 15, competente della gestione amministrativa attiva;

VISTO

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la L. 27.12.1953, n. 959;
- il D. Lgs. 12.07.1993, n. 275;
- il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. 30.03.1999, n. 96;
- la L.R. 25.02.2003, n. 4;
- il parere dell'Avvocatura Regionale n. 656611 del 02.08.2010;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata: **"Direttiva regionale per la definizione di accordi bonari relativi a giudizi già incardinati presso la competente autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania"**.
- 2) Di stabilire che il Settore competente della gestione amministrativa attiva della tematica, di cui al punto 1) del presente deliberato, è il Settore 03 - Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo dell'A.G.C. 15.
- 3) Di stabilire che i costi relativi all'attuazione delle attività, di cui alla allegata direttiva, gravino sul capitolo di spesa n. 164, denominato: "Accordi bonari per il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico regionale", U.P.B. 6.23.57, dell'esercizio finanziario per l'anno corrente.
- 4) Di inviare copia della presente deliberazione al Settore Difesa del Suolo, all'A.G.C. LL.PP., all'A.G.C. Agricoltura, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, all'A.G.C. Avvocatura, all'Assessore ai LL.PP., all'Assessore al Bilancio, all'Assessore all'Agricoltura ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C..